



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Stefano	PETITTI	Presidente
Ettore	CIRILLO	Componente aggregato
Alberto	GIUSTI	Componente effettivo
Giulia	IOFRIDA	Componente aggregato relatore
Irene	TRICOMI	Componente supplente

DECISIONE

Premesso che:

-l'Ufficio Elettorale Regionale presso la Corte d'appello di Milano, con provvedimento del 31/01/2018, ha ricusato la Lista Democrazia Cristiana;

-l'Ufficio Elettorale Regionale ha motivato la decisione, evidenziando che il Movimento Democrazia Cristiana ha presentato candidature, per l'elezione del Senato della Repubblica, in soli tre collegi plurinominali su cinque della Regione Lombardia (collegi 2, 4 e 5), non raggiungendo in tal modo i necessari due terzi dei Collegi Plurinominali;

Rilevato che:

-contro tale decisione il sig. Fausto Bagnato, in qualità di delegato di Lista, ha proposto, il 2/2/2018, ricorso ai sensi dell'art.10 co.6 d.lgs. 533/1993 e dell'art. 23 del d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni;

-nel ricorso, si lamenta la violazione e falsa interpretazione ed applicazione della legge, nonché sviamento di potere, violazione del principio di uguaglianza e del principio "di massima partecipazione al processo elettorale in relazione al

f  
ad  
an  
[Signature]

*diritto di elettorato attivo e passivo*", deducendosi che, secondo l'interpretazione dell'Ufficio Elettorale Regionale, essendo ritenuta necessaria la presentazione in quattro collegi su cinque, si verificherebbe *"l'effetto paradossale"* di imporre la presentazione nei quattro quinti dei collegi (e quindi nell' *"80%"* dei collegi plurinominali), *"per di più con un arrotondamento in eccesso"*, invece che nei due terzi (corrispondenti al 66, 6%" dei collegi), come richiesto dalla legge,

- l'Ufficio elettorale regionale per il Senato ha presentato controdeduzioni, riportandosi alle disposizioni di legge applicate;

Ritenuto che:


- il ricorso va respinto;
- l'art.18 bis comma 1 D.P.R. 361/1957 è chiaro nel prevedere, a pena di inammissibilità, che ciascuna lista deve presentare candidature in *"almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione"*, e dunque dà un'indicazione numerica precisa, al di sotto della quale opera la prevista inammissibilità, ed impone, nella specie, l'arrotondamento all'intero superiore;
- l'interpretazione dell'Ufficio Elettorale Regionale, secondo la quale, essendovi nella Regione Lombardia cinque circoscrizioni plurinominali del Senato, occorre che ciascuna lista si presenti in almeno quattro collegi plurinominali, è l'unica possibile , nel rispetto della legge, ogni altra interpretazione implicando comunque un effetto sostanziale di abrogazione della disposizione in esame, stante la riduzione, conseguente, ad una misura pari o superiore alla metà, ma sempre inferiore ai due terzi richiesti;
- il ricorso, assorbita ogni altra questione, va, pertanto, rigettato.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso. Si comunichi.

Roma, lì 4 febbraio 2018.

I componenti

  
Alberto Tomba  
Abelardo  
Felix D'Amico

Il Presidente





Depositato in Segreteria  
oggi.  ore 17:00

D'URSO Daniela GIUSEPPINA  
CANCELLIERE - 83

